

8.2.13. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

8.2.13.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), art. 42-44

Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, art. 32-35

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(17), del Regolamento (UE) di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'attuazione dello sviluppo locale di tipo partecipativo (Leader) in Puglia è programmata sulla base del quadro d'insieme tracciato dall'Accordo di Partenariato e con gli indirizzi generali definiti dalla programmazione regionale unitaria.

La Regione intende promuovere l'azione di partenariato e di "dialogo" tra le parti, pubbliche e private, favorendo la partecipazione attiva e consapevole di enti territoriali e partenariati pubblico-privati alla definizione e attuazione di Strategie di Sviluppo Locale che riguardino non solo l'agricoltura, ma lo sviluppo complessivo economico e sociale dei territori rurali e dei territori costieri. Intende perseguire un'azione di razionalizzazione verso sistemi di aggregazione e relazioni efficaci ed efficienti di tutti i soggetti coinvolti nella governance locale, a fronte della crescente complessità delle reti di interazione presenti sul territorio regionale (GAL, Unioni di Comuni, le aree Parco, ecc.). E' necessario infatti accentuare i fattori e gli impatti sinergici del ruolo e dell'operato di tali soggetti e funzioni collettive, riducendo nel contempo i possibili effetti di interferenza e sovrapposizione tra aree decisionali e funzionali, che possono determinare inutili duplicazioni o contrasti operativi. Secondo quanto stabilito dall'art. 32 del Reg. UE 1303/2013 (CLLD) ed in linea con l'Accordo nazionale di Partenariato, lo sviluppo locale di tipo partecipativo sarà quindi concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali.

IL CLLD si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte degli attori locali che si associano in una partnership di natura mista (pubblico-privata) e affidano un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale, il quale deve elaborare un Piano di Azione Locale per tradurre gli obiettivi in azioni concrete dotandosi di una struttura tecnica in grado di effettuare tali compiti.

L'attività di animazione dei territori rurali e la conseguente programmazione dal basso degli interventi

necessari alla loro rivitalizzazione e al loro sviluppo costituiscono la peculiarità fondamentale del LEADER e il valore aggiunto più importante che tale approccio conferisce alle politiche di sviluppo rurale.

Nel corso delle ultime quattro fasi di programmazione l'approccio LEADER in Puglia si è costantemente sviluppato, rafforzando il metodo di programmazione dal basso con il consolidamento dei partenariati pubblico privati del territorio. All'esperienza LEADER sul territorio regionale sono stati sviluppati numerosi strumenti attuativi *place-based*, che guidati da obiettivi di sviluppo locale, hanno fatto leva sul coinvolgimento ed il protagonismo delle istituzioni e del partenariato locale e d'area vasta (tra questi i Patti Territoriali, i Progetti Integrati Territoriali del QCS 2000-2006, i Gruppi di Azione Locale del programma LEADER, i progetti urbani e territoriali promossi nel 2007-2013). Queste esperienze e strumenti di sviluppo locale hanno contribuito a costruire presso le amministrazioni regionali una capacità di interlocuzione con gli enti locali e di analisi di scenari territoriali prima inesistente. Inoltre, nel periodo di programmazione 2007/2013 l'approccio LEADER è stato applicato su un medesimo territorio dal GAL e GAC (Gruppi di Azione Costiera finanziati nell'ambito del Programma Operativo del Fondo Europea per la Pesca), che insieme hanno realizzato attività complementari e integrate finanziate dai due fondi FEASR e Fondo Europea per la Pesca. In ragione di tale esperienza positiva la Regione Puglia ritiene che l'approccio multi-fondo, che vede l'impiego dei due fondi FEASR e FEAMP, sia da ritenersi preferibile, al fine di assicurare una maggiore apertura ed efficacia dei Piani di Azione Locale e per dare unicità all'azione svolta dal GAL finalizzata all'obiettivo primario dello sviluppo locale del proprio territorio. Con questo obiettivo si integra l'obiettivo della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), che insieme all'azione svolta con il PSR, potrà costituire un'importante occasione per costruire una nuova stagione di sviluppo locale per la programmazione 2014 – 2020, al fine di valorizzare le diversità dei luoghi, le risorse umane ed i loro saperi e le loro competenze.

In continuità con l'esperienza passata per il periodo 2014-2020 la Regione intende continuare a sostenere i GAL (Gruppi di Azione Locale rappresentativi dei partenariati pubblici/privati locali) attraverso il finanziamento delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL), declinate in Piani di Azione Locale (PAL – documenti programmatici ed attuativi delle SSL).

Ai sensi dell'art. 32, par. 1, lett. b del Reg. 1303/2013, il GAL dovrà essere composto dai rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto.

I GAL avranno la responsabilità di scegliere e definire gli strumenti di programmazione più idonei al raggiungimento degli obiettivi della propria SSL, attuando l'innovazione necessaria, intesa come una forte azione di cambiamento e di accelerazione per lo sviluppo locale, legata sempre più al concetto di integrazione di strumenti, progetti e risorse presenti sul territorio.

La SSL dovrà articolarsi nei seguenti punti (art. 33 del Reg. 1303/2013):

- a. la definizione dell'area e della popolazione interessata;
- b. una analisi dei bisogni e delle potenzialità dell'area;
- c. una descrizione della strategia e degli obiettivi;
- d. la descrizione del coinvolgimento della comunità locale;
- e. un PAL che dimostri come gli obiettivi si traducano in azioni concrete;
- f. i meccanismi di gestione, monitoraggio e valutazione del piano di azione;

g. il piano finanziario, con l'allocazione di ciascun Fondo.

La Puglia attraverso lo strumento del CLLD contribuirà al rafforzamento della strategia prevista dall'Accordo di Partenariato per la SNAI, assumendo nell'ambito del PSR le zone individuate dalla mappatura nazionale in prima approssimazione e incluse nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D), in particolare le zone più marginali.

L'impegno della Regione a favore di quei territori economicamente e socialmente più fragili della regione (aree interne) si tradurrà nel dedicare una riserva di risorse finanziarie nell'ambito della presente misura, al fine di concedere risorse finanziarie aggiuntive a favore del GAL, che territorialmente opererà nelle suddette aree (sempre condizionato al superamento della procedura selettiva della Strategia di Sviluppo Locale presentata dal GAL). A queste risorse si andrà ad aggiungere il contributo dei due fondi FESR e FSE, in quanto nell'ambito del Programma Operativo Regionale dei due fondi, il contributo alla SNAI sarà attuato anche attraverso il CLLD.

Sebbene il CLLD è stato programmato nei relativi fondi solamente nell'ambito di una priorità e del relativo obiettivo tematico sarà in grado di contribuire a qualsiasi altro Obiettivo Tematico membri della Strategia Europa 2020. Il LEADER è collegato all'OT 9 (Promuovere l'inclusione sociale e la lotta alla povertà) dell'AP tradotto nella priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale 6 (Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali) e focus area 6(b) promozione dello sviluppo locale nelle aree rurali.

L'Accordo di Partenariato ha definito i tipi di territori in cui ciascuno dei fondi può intervenire. La Puglia, avendo scelto di sostenere il CLLD attraverso il finanziamento dei due fondi, FEASR e FEAMP, attuerà il LEADER nell'ambito del FEASR, nelle aree rurali - con priorità per le aree C e D della classificazione delle aree 2014-2020 e per limitate aree della programmazione precedente, vale a dire, oltre alle aree rurali C e D, le aree protette e ad alto valore naturale, alcune aree rurali intensive e specializzate (aree B) interessate dalla programmazione LEADER 2007-2013 nell'ambito del FEAMP nelle aree eleggibili costituite dai territori dei Comuni delle aree marine costiere, lagunari, lacustri e fluviali. Esclusivamente nelle aree interne comprese nelle "aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" selezionate nell'ambito della SNAI è previsto un finanziamento aggiuntivo proveniente dai fondi FESR e FSE.

Al fine di attuare il necessario coordinamento tra le AdG dei diversi programmi finanziati dai due Fondi, la Regione istituisce un Comitato tecnico regionale intersettoriale al fine di guidare il processo di individuazione dei temi di intervento e la selezione dei GAL sulla base dei piani d'azione proposti e delle caratteristiche del partenariato. Ne faranno parte le Autorità di Gestione di tutti i Programmi coinvolti (una per ciascun Fondo) ed esperti di sviluppo locale, con il compito di seguire l'attuazione degli interventi CLLD in tutte le loro fasi, nonché di garantire il collegamento con la più ampia politica territoriale della Regione inclusiva della Strategia per le aree interne. Detto Comitato si occuperà di definire i risultati attesi e gli obiettivi dell'intervento community-led, le priorità territoriali e tematiche che lo guidano, rendendoli operativi attraverso opportuni criteri di selezione di Piani di Azione e GAL. Per queste ragioni, tale Comitato regionale per l'attuazione (multifondo) dovrà contemplare la presenza di adeguate competenze tecniche per Fondo e potrà includere altre amministrazioni che la Regione eventualmente consideri rilevanti o competenti in relazione agli interventi da attivare.

Nello specifico, il Comitato tecnico regionale avrà il compito di:

- L'integrazione tra fondi per la definizione delle aree locali eleggibili;
- individuare le risorse dei vari Fondi da impegnare in ciascun processo di selezione
- definire i criteri di selezione dei Piani di Azione e dei GAL
- valutare i Piani, formulare il parere e le graduatorie alle AdG dei programmi;
- armonizzare i tempi nel funzionamento dei diversi Fondi;
- monitorare le operazioni (finanziario e procedurale);
- definire le modalità/procedure di modifica/emendamento dei Piani di Azione.

La predisposizione e la pubblicazione dei bandi per la selezione dei Piani e dei GAL, l'approvazione della graduatoria, i flussi finanziari e di controllo saranno curati dalle AdG dei programmi regionali, che dovranno lavorare in modo coordinato, nell'ambito del Comitato di cui sopra, per evitare discrasie temporali. Il fondo capofila è il FEASR.

In risposta alle principali sfide enunciate dall'Accordo di Partenariato per il CLLD, rispetto al miglioramento del design e l'implementazione delle politiche a favore di specifiche aree [a], alla qualità della progettazione locale [b] e al coordinamento tra le politiche, anche ai fini della semplificazione degli strumenti di governance e delle procedure [c], la logica che sostiene l'attuazione di LEADER in Puglia è orientata a sostenere:

- una maggiore qualità della progettazione locale, anche in termini di definizione di risultati attesi ed obiettivi chiari, rispondenti e misurabili, nonché della conseguente misurazione e valutazione dei relativi effetti ed impatti;
- gli attori economici e sociali in ambito locale per la promozione di processi di diversificazione delle attività agricole capaci di coniugare la sostenibilità economica di nuove iniziative di investimento con opportunità di inserimento sociolavorativo e di innovazione sociale che puntino sulle risorse delle aree rurali e favoriscano una maggiore qualità della vita, anche mediante l'integrazione con le politiche di settore in ambito sociale, sanitario e di politiche attive del lavoro;
- una strategia di sviluppo locale di carattere innovativo, puntare alla creazione di occupazione in ambito locale e alla valorizzazione di risorse locali, incentivando attività produttive sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico-sociale e servizi per la popolazione e l'inclusione sociale ed in particolare attraverso l'utilizzo degli strumenti di cui all'art. 20 del Regolamento UE 1305/2013;
- una concentrazione e razionalizzazione degli strumenti e dei ruoli di governance previsti a livello locale;
- una pianificazione ispirata alla trasparenza, all'efficienza, alla sostenibilità generale della sua azione e alla semplificazione degli strumenti di governance e delle procedure per l'accesso ai finanziamenti europei;
- una pianificazione ispirata alla partecipazione attiva, matura e consapevole dei partner,

pubblici e privati, anche sotto il profilo finanziario, allo scopo di assicurare una rappresentatività effettiva e concreta.

La misura contribuisce alla focus area 6b – “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” e inoltre, secondo i contenuti che assumeranno le Strategie di sviluppo locale, potenzialmente è coerente e contribuisce a tutte le priorità della Strategia Europa 2020:

- crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione;
- crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;
- crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

Inoltre, con il LEADER potranno essere soddisfatte le indicazioni fornite dal "Position Paper" dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi in Italia di:

- promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza delle risorse e la mobilità urbana a bassa emissione di carbonio;
- promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi naturali;
- proteggere gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e la tutela della biodiversità;
- aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, promuovere l'inclusione sociale e il miglioramento della qualità del capitale umano;

e le previsioni dell'Accordo di Partenariato che sottolinea l'importanza di privilegiare interventi per l'introduzione, il miglioramento o l'espansione dei servizi di base a livello locale per la popolazione rurale e le relative infrastrutture di piccola scala proprio nell'ambito del CLLD, in particolar modo nelle aree rurali C e D. In particolare saranno i GAL, che nella definizione dei PAL, definiranno le azioni tenendo conto delle indicazioni del “Position Paper” e stabilendo le modalità di attuazione.

Contributo agli obiettivi trasversali

I progetti realizzati nell'ambito delle strategie di sviluppo locale sono spesso integrati e multi-settoriali, così da produrre effetti multipli in vari settori. Pertanto gli interventi LEADER, contribuiscono a tutti e tre gli obiettivi trasversali:

- per l' "ambiente", attraverso l'eventuale attivazione di misure che incentivino investimenti per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale e delle foreste, di tutela del paesaggio, rispondendo a specifici fabbisogni locali;
- per i "cambiamenti climatici", attraverso l'eventuale attivazione di misure che incentivino investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico, oltre che per la tutela del patrimonio naturale in generale e forestale in particolare;
- per l' "innovazione", attraverso l'attività di animazione che si auspica sia svolta dai GAL per promuovere la costituzione di partenariati locali che realizzino progetti di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nonché per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla società e l'educazione ambientale e alimentare, utilizzando il sostegno previsto dalla misura 16 (art. 35 del Reg.

(UE) n. 1305/13).

La presente misura si articola nelle sottomisure:

- Sotto-misura 19.1 “Supporto preparatorio”
- Sotto-misura 19.2 “Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia CLLD“
- Sotto-misura 19.3 “Attività di cooperazione LEADER”
- Sotto-misura 19.4 “Costi di gestione e animazione”

8.2.13.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.13.3.1. 19.1 Supporto preparatorio

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

8.2.13.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sotto-misura sostiene le attività svolte da GAL già esistenti o in via di costituzione finalizzate alla preparazione ed elaborazione della strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo in base a quanto previsto nel Reg. 1303/2013 all'art. 35 punto 1.

Il sostegno preparatorio è funzionale a migliorare la qualità della fase di costituzione del partenariato e della progettazione della Strategia di Sviluppo Locale. Per tale motivo è uno strumento temporalmente limitato alla fase precedente alla selezione delle strategie di sviluppo locale. La sottomisura contribuisce a soddisfare l'obiettivo della FA 6b “stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” ed è finalizzata a soddisfare i fabbisogni F32 di “sostenere progetti di sviluppo locale caratterizzati da un marcato approccio partecipativo e tesi a realizzare azioni di sistema, chiaramente aderenti alle specificità territoriali, a forte carattere dimostrativo e innovativo, funzionali all'innalzamento degli indici di qualità della vita anche attraverso il miglioramento dei servizi alla popolazione e del rapporto città-campagna”.

La sottomisura prevede il sostegno ad attività volte al miglioramento delle capacità degli attori locali pubblici e non pubblici nello svolgimento del loro ruolo nel LEADER, come a formazione, all'animazione ed alla messa in rete dei soggetti. L'azione di animazione, in tale contesto, comprende in particolare attività ed iniziative necessarie ad incoraggiare i membri della comunità a partecipare al processo di sviluppo locale attraverso l'analisi della situazione locale, dei relativi fabbisogni e delle possibili proposte migliorative.

Uno dei primi e più importanti compiti dei partenariati locali sta nel valutare le esigenze di sviluppo di

capacità della comunità e di integrarle nella strategia. Lo sviluppo di capacità può assumere la forma di:

- sessioni informative e attività di outreach nella comunità;
- sostegno per favorire l'aggregazione e l'organizzazione della comunità;
- consulenza e sostegno allo sviluppo dei progetti;
- formazione.

Occorre però un certo tempo per lo svolgimento di tali attività preparatoria per garantire che la strategia di sviluppo locale sia fondata su dati di fatto solidi e per favorire un completo coinvolgimento della comunità. Per tale motivo la Regione procederà ad emanare un invito pubblico rivolto alle comunità locali. I potenziali beneficiari potranno mettere in atto le attività preparatorie ammissibili al sostegno ai sensi della presente misura allo scopo di acquisire le competenze e le informazioni utili alla definizione della SSL. L'intervallo di tempo tra l'invito pubblico e il bando per la selezione delle SSL e GAL non potrà essere inferiore a tre mesi.

Nel caso di GAL plurifondo FEASR-FEAMP, il sostegno preparatorio interesserà anche gli aspetti relativi al FEAMP.

8.2.13.3.1.2. Tipo di sostegno

E' previsto un contributo del 100% dei costi ammissibili, concesso sotto forma di rimborso delle spese sostenute per le attività svolte

8.2.13.3.1.3. Collegamenti con altre normative

D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i., tenendo conto dell'evoluzione normativa in atto in ottemperanza alle direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE e 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. D. Lgs. N. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.

I riferimenti normativi richiamati come collegati non preclude l'obbligatorietà all'applicazione di altra normativa, che sulla base dell'ambito tematico scelto dal GAL dovrà essere applicata.

8.2.13.3.1.4. Beneficiari

I GAL già costituiti, oppure il soggetto capofila del raggruppamento del costituendo GAL, la cui SSL

risulta ammissibile al finanziamento a valere sulla sotto-misura 19.2.

8.2.13.3.1.5. Costi ammissibili

Costi per azioni di formazione per gli attori locali, per studi sulla zona interessata (inclusi studi di fattibilità per alcuni dei progetti che saranno previsti nella SSL);

Costi relativi alla progettazione della SSL, comprese le spese di consulenza e costi per le azioni relative alla consultazione delle parti interessate ai fini della redazione della strategia; spese amministrative relative alla costituzione del partenariato (nel caso di nuovi partenariati o di consistenti cambiamenti di composizione o di assetto societario dei partenariati esistenti).

Costi per il personale (subordinato o con contratto di collaborazione), consulenze specialistiche, costi operativi, spese di redazione di elaborati, studi ed in generale azioni legate alla consultazione delle comunità locali (spese di organizzazione e realizzazione workshop, seminari, incontri) esplicitamente finalizzati all'elaborazione della Strategia di Sviluppo Locale.

Non sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione del PAL per la selezione. Il finanziamento a favore del GAL per le attività preparatorie potrà essere concesso solo successivamente alla valutazione e selezione delle SSL (descritta nel PAL), I costi per l'elaborazione della SSL sono eleggibili se sostenuti successivamente alla data di invio formale del PSR della Puglia alla Commissione europea (29 Ottobre 2014).

Per essere ammissibili i costi devono essere sostenuti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari (c/corrente dedicato) e la congruità e l'economicità dei costi.

8.2.13.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'ammissione al sostegno per le attività preparatorie è subordinata alla valutazione positiva delle SSL sulla base della selezione, che sarà svolta nell'ambito della sotto-misura 19.2. Pertanto, con riferimento alle attività preparatorie, il GAL o il capofila del raggruppamento partenariale del costituendo GAL, dovrà presentare contestualmente alla presentazione della SSL, l'elenco dettagliato delle attività svolte ai sensi della presente sotto-misura. L'ammissibilità all'intervento prescinde dall'eventualità che il comitato di selezione scelga o meno di finanziare la SSL progettata e presentata alla Regione. L'ammissibilità è strettamente legata alla valutazione positiva della SSL, in termini di ottenimento di almeno la sufficienza nella valutazione svolta nell'ambito della sotto-misura 19.2. Pertanto, l'aiuto viene concesso ai partenariati ammissibili alla Misura 19.2, a prescindere dal finanziamento della SSL.

Non sono ammissibili al finanziamento le azioni oggetto di sostegno nell'ambito del PSR 2007-2013 o di altri programmi ed interventi pubblici.

8.2.13.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Si rimanda alla sotto-misura 19.2

8.2.13.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di aiuto prevista è pari al 100% della spesa ammissibile per un importo massimo pari a 100.000 Euro.

Tutte le spese sono ammesse esclusivamente nel caso siano state effettivamente sostenute e rendicontate.

8.2.13.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 19.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura 19.1 fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati:

Il tipo di operazione, in quanto prevede che si possano riconoscere come eleggibili spese sostenute prima dell'emanazione dei bandi di selezione e della definizione, nei documenti attuativi, delle relative regole in merito alla selezione dei fornitori, può presentare il rischio che il beneficiario nell'effettuare le spese, non abbia tenuto conto dell'obbligo di garantire la leale concorrenza, trasparenza e pubblicità, e quindi una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo

R2: Ragionevolezza dei costi: Con riguardo alla categoria dei costi operativi, studi, consulenze specialistiche ed in generale azioni legate alla consultazione e al confronto con le parti interessate per l'elaborazione della strategia di sviluppo locale (spese di organizzazione e realizzazione workshop, seminari, incontri), il presente tipo di operazione può presentare rischi nella valutazione della congruità della spesa in riferimento alle relative attività.

R3 : sistemi di controllo e adeguati controlli: Tale rischio è connesso all'esecuzione effettiva delle attività ed è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alla modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno, ecc. Un rischio

particolare deriva dal riconoscimento delle spese finalizzate all'elaborazione della strategia di sviluppo locale, per le quali si chiede il sostegno.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici: Il tipo di operazione può essere realizzata anche da enti pubblici, qualora il partenariato non abbia ancora formalmente costituito il GAL; pertanto devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per l'acquisizione dei servizi.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi: I rischi sono relativi al fatto che le operazioni proprie dell'approccio leader non sono tutte standardizzabili, considerata la necessità di riconoscere ai GAL ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale. Di conseguenza i sistemi informativi potrebbero non consentire, per larga parte, lo sviluppo di controlli informatizzati delle operazioni.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento: Le richieste di pagamento non corrette sono state individuate tra le cause principali di errori, nei diversi audit comunitari; in particolare, nell'ambito del presente tipo di operazione, I rischi possono riferirsi alla possibilità che le domande contengano spese non sostenute nel periodo di eleggibilità, o sostenute con modalità non tracciabili in relazione al beneficiario, o non adeguatamente documentate in relazione alla finalizzazione delle attività.

8.2.13.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo.

R1: Nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno se i beneficiari si sono correttamente attenuti ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori al fine di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, e conseguire una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo. Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari.

R2: Per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa, nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno per quanto possibile la congruità della spesa sulla base di tutti gli elementi disponibili.

R3: E' prevista l'adozione di un sistema informativo per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento che facilita l'individuazione dei costi ammissibili e permette il collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche dei contributi erogati.

Per evitare i rischi indicati in merito alla effettiva finalizzazione della spesa nelle disposizioni attuative sarà indicata la necessità di documentare l'effettiva finalizzazione all'elaborazione della strategia di sviluppo locale e alla costruzione del partenariato, ed il carattere aggiuntivo rispetto alle attività svolte ordinariamente dal soggetto/ente beneficiario in relazione alla gestione corrente e del precedente periodo

di programmazione. Saranno svolte azioni di informazione nei confronti dei beneficiari.

R4: Prevedere l'obbligo per il beneficiario di allegare alla domanda di aiuto la documentazione attestante lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di aggiudicazione opere o acquisizione di beni e servizi.

R8: Sarà definita una procedura informatizzata di gestione delle domande di aiuto e di pagamento, con gestione coordinata delle fasi di compilazione, istruttoria e liquidazione, per assicurare il regolare flusso dei dati, tracciare tutti i controlli istruttori eseguiti e migliorare la controllabilità e verificabilità dei progetti.

R9: Per mitigare i rischi connessi alla non correttezza della rendicontazione della spesa e il rischio di non univoca individuazione del beneficiario e del soggetto che effettua e può rendicontare la spesa, saranno attuati strumenti d'informazione e documenti d'orientamento

8.2.13.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.13.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.13.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli elementi obbligatori della misure LEADER sono descritti nei paragrafi "Descrizione del tipo di intervento" specifici delle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non attivato

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

La qualità della SSL che sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- **Territorio** (priorità aree C e D)
- **Struttura del Gruppo di Azione Locale-partenariato** (Composizione del partenariato; Composizione dell'organo decisionale del Gal, sistema organizzativo proposto)
- **Struttura e impostazione del PAL** (coerenza del tematismo con il territorio, grado e qualità della consultazione locale, coerenza con l'analisi di contesto e la SWOT dell'area, con il PSR e con gli obiettivi generali della strategia europea, risultati misurabili coerenza interna ed esterna,

complementarità con la PAC e integrazione con le altre politiche comunitarie, nazionali e regionali, grado di innovazione, interazione tra gli attori dei differenti settori dell'economia locale, completezza nella descrizione, modalità di gestione proposta, esperienze)

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Conformemente a quanto stabilito in Accordo di Partenariato sui territori interessati al CLLD, che prevede la possibilità di deroga ai limiti di popolazione del territorio interessato alla strategia del CLLD (non inferiore ai 10 mila abitanti, né superiore ai 150 mila) in caso di alcune aree rurali di tipo C e D, che presentano caratteristiche di densità di popolazione tali da far sì che il limite di 150 mila abitanti possa essere limitante. In particolare il PSR Puglia ammette una deroga al limite superiore e comunque fino ad un massimo di 200 mila abitanti, perché in presenza di: a) territori ad alta densità di popolazione (superiore a 150 abitanti/kmq) e b) territori che superano i 150 mila abitanti perché includono aree omogenee dal punto di vista socio-economico oppure richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione della strategia di sviluppo locale e un finanziamento multi-fondo della stessa.

Il riferimento giuridico della deroga è l'art. 33 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Per la Puglia il limite di 150.000 abitanti risulta ostativo, in quanto la densità demografica della maggior parte del territorio regionale è alta (come già evidenziato nell'analisi del contesto socio-economico del PSR). Densamente popolate non sono solo la maggior parte delle aree rurali, ma sono principalmente le aree costiere classificate come aree eleggibili al finanziamento FEAMP. Tenuto conto che la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo in Puglia sarà attuata con l'approccio plurifondo, imporre il limite di 150.000 abitanti potrebbe essere pregiudizievole nella determinazione dell'area GAL, in quanto potrebbe risultare al contrario troppo poco estesa, insufficiente a raggiungere quell'adeguata adeguata massa critica per un'azione efficace.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Il fondo capofila è il FEASR in ragione del maggiore contributo finanziario e della maggiore estensione territoriale delle aree eleggibili in regione. Il sostegno nell'ambito della presente sotto-misura è finanziato esclusivamente dal FEASR.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Non pertinente

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Non pertinente

8.2.13.3.2. 19.2 Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia CLLD

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

8.2.13.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede la realizzazione di operazioni di sviluppo territoriale integrato locale (art. 35, par. 1, b del Reg. UE n.1303/2013) descritte nella SSL predisposta dal GAL, attraverso il PAL sulla base delle risultanze dell'attività di animazione condotta sul proprio territorio di riferimento.

La sottomisura contribuisce all'obiettivo della FA 6b "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali" e soddisfa il fabbisogno F32 "sostenere progetti di sviluppo locale caratterizzati da un marcato approccio partecipativo e tesi a realizzare azioni di sistema, chiaramente aderenti alle specificità territoriali, a forte carattere dimostrativo e innovativo, funzionali all'innalzamento degli indici di qualità della vita anche attraverso il miglioramento dei servizi alla popolazione e del rapporto città-campagna".

Le SSL devono essere conformi ai programmi pertinenti dei fondi tramite i quali sono supportate.

L'art. 33 del Reg. 1303/2014 stabilisce che la Strategia di CLLD debba contenere almeno i seguenti elementi:

- a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
- b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
- c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi. La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;
- d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
- e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
- f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
- g) il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun fondo SIE interessato.

Gli obiettivi che ciascuna SSL perseguirà saranno finalizzati a precisi ambiti tematici.

I GAL sceglieranno gli ambiti tematici di intervento per i rispettivi PAL su un numero di ambiti di intervento, non superiore a tre, su cui impostare il piano. Gli ambiti di intervento scelti dai GAL dovranno essere coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la

qualità della progettazione e dell'attuazione degli interventi. Nel caso in cui il PAL includa più di un ambito tematico su cui costruire la strategia locale, questi devono essere connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi e non essere concepiti come una mera sommatoria di ambiti tematici.

La SSL dovrà avere carattere innovativo, puntare alla creazione di occupazione locale e alla valorizzazione di risorse locali, incentivando attività produttive sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico-sociale e servizi per la popolazione e l'inclusione sociale. L'innovazione è un'azione generatrice di un cambiamento per lo sviluppo economico e sociale di un territorio specifico. Il grado di innovazione è determinato dal contesto specifico del territorio. Una pratica maturata in altri contesti, può costituire un'innovazione nel territorio del GAL, laddove tale pratica non è mai stata introdotta.

I tematismi definiti dalla Regione sono solo indicativi, il GAL potrà scegliere anche altro, purché coerente alla SSL. Nella SSL dovranno essere privilegiati interventi innovativi, di piccola scala e integrati. Gli ambiti tematici di intervento per i rispettivi PAL sono di seguito riportati.

I 9 tematismi sono :

- sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
- sviluppo della filiera dell' energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- turismo sostenibile;
- cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- accesso ai servizi pubblici essenziali;

- inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale ;
- riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- reti e comunità intelligenti;
- diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca.

Il Piano di Azione Locale deve tradurre gli obiettivi in azioni concrete (Reg. UE 1303/2013, art. 33). A tale scopo, potrà comprendere tutte le possibili misure/azioni attivabili ai fini dell'attuazione della SSL, attraverso il finanziamento di un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che non siano legate alle misure standard come definite nel PSR. Il valore aggiunto LEADER è rinvenibile nei progetti di piccola scala, progetti integrati complessi, progetti innovativi / sperimentali, progetti su scala locale, progetti di cooperazione.

In funzione della caratteristica delle misure programmate e alla loro possibilità di essere modulate in base alle peculiarità dei territori selezionati, della possibilità di estrinsecare il valore aggiunto del metodo LEADER, il GAL dovrà definire le azioni evidenziando le eventuali connessioni e complementarità con le misure del PSR regionale, evitando qualsiasi sovrapposizione e applicando le condizioni regolamentari.

Nel contesto SSL, l'innovazione non comporta necessariamente ricerca e sviluppo ad alto livello, né nuove tecnologie, ma è strettamente connesso a cosa il GAL vuole cambiare. Le risorse finanziarie di conseguenza devono concentrarsi su quelle azioni, che esercitano un effetto moltiplicatore sullo sviluppo locale, che affrontino i problemi e le opportunità in modo nuovo al fine di scaturire soluzioni di più lungo

periodo.

I GAL potranno, sulla base della strategia individuata, definire e attuare le azioni ammissibili nell'ambito delle 6 priorità e focus area individuate dal Reg. 1305/13, purché coerenti con il tema scelto e la propria SSL. I progetti finanziabili possono includere tutti i tipi di azioni sostenibili dai Fondi SIE. Nella definizione del PAL, il GAL dovrà tener conto di tutte le politiche concorrenti e complementari. In particolare dovrà comprendere le linee tracciate dalla politica nazionale per le aree interne (Strategia Nazionale per le Aree Interne – SNAI). Il GAL dovrà rendersi partecipe nel sostenere una politica sociale volta al miglioramento della qualità di vita della propria area in ottemperanza ai principi e indirizzi definiti anche negli orientamenti comunitari e nazionali in materia di agricoltura sociale. Proprio perché portatore di interessi collettivi del proprio territorio, il GAL nella definizione e attuazione del PAL dovrà garantire la condivisione con le Parti Economiche e Sociali del territorio interessato.

I GAL sceglieranno le azioni/misure da attivare in funzione dei risultati attesi e dei tematismi individuati nella Strategia e in coerenza con la strategia generale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione nonché in conformità ai Regolamenti (UE) 1303/2013, 1305/2013, 807/2014 e 808/2014.

Le azioni/misure del PAL sono attivate dai GAL, sulla base delle seguenti formule applicabili:

- bando pubblico
- regia diretta

Il bando pubblico è lo strumento privilegiato per l'attuazione di interventi a ricaduta vasta e diffusa, ed è comunque vincolante in caso di azioni che costituiscono aiuti di Stato.

La regia diretta prevede la realizzazione di operazioni direttamente da parte del GAL. Le azioni attivabili a regia diretta sono esclusivamente quelle che soddisfano un interesse collettivo della comunità locale e i cui risultati sono accessibili al pubblico e selezionate dalla Regione ai sensi dell'art. 49 del Reg. 1305/2013.

La dotazione finanziaria per ciascuna SSL relativamente al finanziamento FEASR sarà compresa tra un minimo di 4 MEURO ed un massimo di 12 MEURO.

8.2.13.3.2.2. Tipo di sostegno

Contributo a fondo perduto, in conto capitale e in conto interessi. Il tipo di sostegno dovrà essere indicato dal GAL in relazione al tipo di operazione che si propone di finanziare nell'ambito del PAL.

8.2.13.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regole sull'ammissibilità delle spese di cui all' art. 65-71 del Regolamento (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e

la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Relativamente alla valutazione delle operazioni sostenute con il FEAMP sono di applicazione le regole generali del fondo il Reg. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Normativa sugli aiuti di Stato. Si raccomanda, relativamente a operazioni finanziabili non rientranti nella previsione normativa del Regolamento FEASR e del Regolamento FEAMP, di applicare i regolamenti di esenzione vigenti che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di semplificare le procedure e abbreviare i tempi di applicazione dei regimi di aiuto compatibili.

Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo in materia di "Agricoltura sociale: terapie verdi, politiche sociali e sanitarie" (2013/C 44/07)

Altra normativa di riferimento sulla base dell'ambito tematico scelto dal GAL.

8.2.13.3.2.4. Beneficiari

GAL e attori locali. I GAL possono essere beneficiari esclusivamente di progetti che hanno come obiettivo il soddisfacimento dell'interesse collettivo della comunità locale e che rendono i risultati accessibili al pubblico.

8.2.13.3.2.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono strettamente connessi all'attuazione della Strategia di sviluppo locale e sono quelli in essa previsti in coerenza con la strategia generale del PSR Puglia e in conformità ai Regolamenti (UE) n.1303/2013, n.1305/2013, n.807/2014 e 808/2014.

I costi ammissibili devono essere direttamente collegati all'attuazione delle strategie. Per le tipologie di intervento individuate dai GAL, i costi ammissibili saranno validati dall'Autorità di Gestione in sede di valutazione del Piano di Azione Locale.

8.2.13.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Si applicano le condizioni di ammissibilità degli interventi dei tipi di operazione di riferimento, proposte dal GAL e approvate dall'Autorità di Gestione in accordo con i Regolamenti specifici FEASR e FEAMP.

I singoli interventi sono ammissibili se contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della Strategia di Sviluppo Locale e corrispondono alle priorità indicate nell'Accordo di Partenariato e nel PSR.

Le operazioni proposte nel PAL dovranno essere compatibili con il quadro normativo FSIE e sugli aiuti di Stato. Ciascun GAL certifica e documenta la compatibilità degli aiuti previsti dal PAL, sulla base dei necessari riferimenti e richiami alle norme vigenti in materia, in modo che sia chiaro il regime di aiuto

sostenibile.

Le operazioni ammesse dalle singole misure/interventi attivati dal GAL devono ricadere all'interno dell'ambito territoriale del GAL o interessare comunque in maniera diretta tale territorio (es: informazione).

8.2.13.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Relativamente alla selezione della SSL la selezione sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- **Territorio** (priorità aree C e D)
- **Struttura del Gruppo di Azione Locale-partenariato** (Composizione del partenariato; Composizione dell'organo decisionale del Gal, sistema organizzativo proposto)
- **Struttura e impostazione del PAL** (coerenza del tematismo con il territorio, grado e qualità della consultazione locale, coerenza con l'analisi di contesto e la SWOT dell'area, con il PSR e con gli obiettivi generali della strategia europea, risultati misurabili coerenza interna ed esterna, complementarità con la PAC e integrazione con le altre politiche comunitarie, nazionali e regionali, grado di innovazione, interazione tra gli attori dei differenti settori dell'economia locale, completezza nella descrizione, modalità di gestione proposta, esperienze)

Relativamente alla selezione delle operazioni che nell'ambito del PAL dovranno essere selezionate per essere ammesse al finanziamento si stabilisce che i criteri di selezione devono essere definiti dal GAL nel PAL.

La coerenza dei criteri di selezione degli interventi proposti dai GAL con gli obiettivi delle azioni e delle strategie del PAL e del PSR nel suo complesso saranno validati e approvati dalla Regione nell'ambito della selezione delle SSL. Non è quindi soggetta a ulteriori approvazioni. I GAL saranno responsabili della pubblicazione dei bandi e della selezione dei beneficiari.

Relativamente alle operazioni che prevedono come beneficiario il GAL (azioni a regia diretta) la valutazione sarà svolta dalla Regione, che terrà conto della coerenza con gli obiettivi della SSL.)

8.2.13.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità di aiuto saranno definite nei PAL a livello di singola azione a seconda della tipologia di intervento sostenibile e se del caso del regime di aiuto di stato applicabile.

Sono i GAL che fissano le aliquote di sostegno pubblico per le operazioni/progetti finanziabili nell'ambito della loro SSL sulla base del ruolo strategico che questi interventi possono giocare e nei limiti delle aliquote d'intensità di aiuto previste dal quadro giuridico. La determinazione delle intensità di aiuto per singole operazioni dovrà basarsi sui seguenti criteri: l'interesse collettivo perseguito dall'operazione (l'aliquota potrà essere vicina o pari al 100%), l'accesso pubblico ai risultati dell'intervento (in tal caso tanto maggiore è il numero di utilizzatori dei risultati, tanto maggiore sarà la possibilità di ricaduta positiva a beneficio di territorio e di tutti gli attori locali e l'aliquota potrà essere

vicina o pari al 100%), le caratteristiche innovative del progetto a livello locale (in tal caso dovrà essere verificata la sussistenza di limiti massimi di intensità di aiuti in applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. In caso di operazioni che non costituiscono aiuti di Stato l'aliquota potrà essere vicina o pari al 100%) e il budget a disposizione per piccole iniziative con un forte impatto sul territorio (in tal caso, sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa sugli aiuti di Stato, l'aliquota del contributo potrà essere vicina o pari al 100%). In ogni caso dovranno essere applicate le condizioni imposte dal Reg. 1305/2013 e nel caso di operazioni che costituiscono aiuti di Stato, importante nella descrizione dell'intervento sarà il riferimento alla normativa di applicazione e, quindi, al regime di aiuto compatibile e applicabile. In tal caso la determinazione delle aliquote applicabili di intensità dell'aiuto dovranno tener conto dei limiti imposti dalla normativa pertinente.

Sulla base delle proposte dei GAL sarà verificato anche il rispetto della normativa sugli aiuti di stato e le eventuali modalità di notifica o esenzione alla Commissione.

8.2.13.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 19.2 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli ed audit comunitari relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi rilevabili nell'implementazione fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

Per quanto riguarda la facoltà riconosciuta ai GAL di definire i principi relativi ai criteri di selezione, gli importi e aliquote di sostegno e le condizioni di ammissibilità non si hanno elementi che consentano di individuare elementi di rischio. Pertanto la valutazione di controllabilità sarà svolta in itinere in corrispondenza della fase di selezione, di adozione dei documenti attuativi e delle proposte di bando, convenzione ed interventi a regia diretta, avanzate dai GAL.

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati:

E' necessario garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi: Alcune tipologie di spesa possono presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezziari o riferimenti di mercato, per cui ne può risultare onerosa la valutazione di congruità.

R3: Sistemi di controllo e verifica adeguati: Le condizioni che consentono l'elevazione della percentuale di contributo o la loro articolazione, che può comprendere anche elementi di valutazione non informatizzabili, possono rappresentare un elemento di rischio, da considerare nella fase di redazione dei documenti attuativi e di definizione delle procedure di controllo.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte dei beneficiari pubblici: I beneficiari pubblici, devono rispettare le norme definite a livello nazionale in materia di appalti pubblici per lavori, servizi e forniture. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari: L'estrema varietà di tipologia dei beneficiari potrebbe comportare rischi nell'attività di accertamento dei requisiti del soggetto giuridico beneficiario, anche tenuto conto che allo stesso è correlata una diversa percentuale di contribuzione. Altro elemento di rischio riguarda i conflitti di interesse.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi: I rischi derivano dal fatto che talune operazioni non sono standardizzabili, considerato che ai GAL è riconosciuto ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale.

In tal senso il controllo relativo agli aiuti concessi in regime de minimis va eseguito in via istruttoria documentale, con l'acquisizione di informazioni da una pluralità di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento: Vi è il rischio inerente alla previsione di poter richiedere anticipi. La necessità di individuare le spese determinate da investimento su cui possono essere riconosciuti anticipi, separandole dalle altre, comporta il rischio di errore a livello di autorizzazione.

R10: Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: La Valutazione di Controllabilità delle Misure, che dovrà essere effettuata in itinere, a partire dalla fase di selezione, potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà essere necessario rivedere le modalità attuative della SSL.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa: Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche

del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo .

8.2.13.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Per quanto riguarda le azioni ordinarie per l'attuazione della strategia, si rinvia alle azioni di mitigazione del rischio individuate per tipo di operazione di riferimento del PSR - Per quanto riguarda la facoltà riconosciuta al GAL di definire i principi relativi ai criteri di selezione, gli importi e aliquote di sostegno e e condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni, non si hanno elementi, a livello di PSR, che consentano di indicare azioni di mitigazione del rischio e pertanto la valutazione di controllabilità sarà svolta in itinere in corrispondenza.

R1: Nei documenti attuativi saranno fornite indicazioni operative volte a garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di conseguire una sana gestione finanziaria ed il miglior rapporto qualità-prezzo. Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari, migliorati gli strumenti informatici, i controlli e le procedure di coordinamento.

R2: La valutazione della congruità e controllabilità dei costi sarà svolta nella fase di adozione dei documenti attuativi regionali e delle proposte di bando, convenzioni ed interventi a regia diretta avanzate dai GAL.

R3: Nei documenti attuativi saranno definiti gli elementi oggettivi di quantificazione delle condizioni che consentono l'innalzamento della percentuale di contributo. In tal modo, fin dalla compilazione della domanda di aiuto sarà possibile il calcolo informatizzato. La controllabilità di tali condizioni sarà valutata nella fase di redazione dei bandi.

R4: In base a quanto stabilito dal Reg. UE n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di aiuto devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità del tipo di operazione “...con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici....”. Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano verifiche amministrative il più possibile esaustive delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici beneficiari. A tali verifiche saranno subordinate le decisioni di concessione dei finanziamenti.

R7: Saranno definiti nella fase attuativa gli elementi oggettivi che consentano di identificare puntualmente i beneficiari, anche con riferimento, ove possibile, a specifiche disposizioni normative.

I GAL si doteranno inoltre di procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti ed essere concertate con l'autorità di gestione.

L'autorità di gestione oltre che validare e formalizzare le procedure, ne valuterà il rispetto e l'efficacia in itinere nel corso dell'attività di supervisione.

R8: Occorrerà definire la procedura inerente la fase istruttoria e la supervisione per migliorare la

verificabilità e controllabilità dei progetti riferiti ad attività non standardizzabili.

Adottare una procedura che comporti l'acquisizione di informazioni dalle principali categorie di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario, al fine di accertare il non superamento del tetto degli aiuti in regime de minimis, procedere all'automatizzazione delle informazioni per quanto possibile, prevedendo anche l'acquisizione di informazioni dalla banca dati nazionale.

Impostare sul sistema informativo gestionale delle domande di aiuto e di pagamento un controllo incrociato su tutte le concessioni relative alle misure per le quali si applica il regime de minimis.

R9: A livello di SSL sarà stabilito se ed in quali forme saranno attivate operazioni a sostegno di investimenti onde consentire lo sviluppo delle modalità di gestione finalizzate alla richiesta di anticipi sui soli costi per investimenti.

R10: Occorrerà prevedere, quando necessario, una fase di feedback con possibile rimodulazione degli strumenti attuativi della strategia, in funzione delle valutazioni di controllabilità che saranno svolte in itinere.

R11: Occorrerà prevedere una fase di verifica preventiva di fattibilità e controllabilità, dal punto di vista gestionale, di ogni modifica ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni.

8.2.13.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla

verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013..

8.2.13.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.13.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli elementi obbligatori della misure LEADER sono descritti nei paragrafi "Descrizione del tipo di intervento" specifici delle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non attivato

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

La selezione delle SSL avverrà mediante bando pubblico emanato dalla Regione entro 6 mesi dalla data

di approvazione del PSR e il processo di selezione si completerà al massimo entro 2 anni dall'approvazione dell'Accordo di Partenariato (entro il 29 ottobre 2016). La selezione riguarderà la SSL composta dalla delimitazione territoriale, dai PAL e dalla composizione del partenariato GAL. Il Bando descriverà i criteri di selezione (proposti dal Comitato tecnico regionale e approvati dal Comitato di Sorveglianza – Reg. 1303/2013 UE art. 33, par. 3 e 4).

Preliminarmente all'emanazione del bando, il Comitato tecnico regionale avrà il compito di definire la metodologia per l'applicazione congiunta delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione nella selezione delle SSL.

Ogni territorio potrà partecipare ad una sola candidatura. Spetta ai partenariati locali decidere in merito ai confini precisi delle proprie aree, sulla base degli obiettivi, tenendo conto della coerenza fisica o geografica dell'area; dell'identità culturale e dei problemi sociali comuni dell'area; della concentrazione delle attività economiche. La delimitazione territoriale è definita tenendo conto che l'unità di base è il Comune e limite di popolazione è di 200.000 abitanti.

Il partenariato/GAL possono essere gruppi, sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto. In ogni caso deve trattarsi di strutture costituite e giuridicamente riconosciute e per i nuovi GAL la costituzione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di ammissione al finanziamento.

Il GAL dovrà indicare per ogni comune le informazioni sull'eleggibilità di ciascun fondo: FEASR, e FEAMP, e per il FESR e FSE le aree interne beneficiarie della SNAI.

Le ipotesi alternative sono tre:

1. Confini identici tra i fondi

Laddove i problemi affrontati da due o più fondi siano diffusi su un'area simile ed eleggibile per due fondi, anche i confini delle strategie CLLD possono essere identici. In questo caso la SSL potrà prevedere il finanziamento dei due fondi: di FEASR e FEAMP in quanto le aree risultano eleggibili per entrambi i fondi;

Vedi Immagine “1. GAL Confini identici tra i fondi FEASR e FEAMP”

2. Confini di un fondo inclusi nei confini di un altro fondo

Si tratta di un'altra opzione relativamente semplice, per i territori rurali sulla costa o vicino alla costa la SSL potrà prevedere il finanziamento dei due fondi FEASR e FEAMP, mentre per quelli nell'entroterra potrà prevedere solo il finanziamento del FEASR.

Vedi Immagine “2. Confini di un fondo FEAMP inclusi nei confini di un altro fondo FEASR”

Questa ipotesi può verificarsi anche nel caso di aree interne beneficiarie della SNAI, che risultano incluse nelle aree classificate come “Aree con complessivi problemi di sviluppo” (aree D). In questo caso la SSL potrà prevedere il finanziamento del FEASR e per le aree interne il finanziamento aggiuntivo dei fondi FESR e FSE (oltre a un'ulteriore finanziamento da parte del FEASR).

Vedi Immagine “3. *Confini di Aree interne inclusi nei confini di un altro fondo FEASR*”

3. Confini che si intersecano

Questa situazione si verifica quando aree diverse condividono un confine comune. Per esempio se una serie di aree rurali condivide una linea costiera. In questo caso solo nell'area delimitata dal confine comune intervengono insieme i due fondi FEASR e FEAMP. Nelle altre aree intervengono ciascun fondo per propria area eleggibile.

Vedi Immagine “4. *Confini dei fondi FEASR e FAEMP che si intersecano*”

Per le SSL che riguardano medesimi territori (sovrapposizione), l'AdG convocherà i GAL interessati per promuovere un accordo. Laddove non si traguardasse l'accordo, le SSL di ciascun GAL saranno valutate e solo il GAL con il punteggio superiore sarà ammissibile al finanziamento. La non ammissibilità al determinerà contestualmente la non ammissione al finanziamento al sostegno preparatorio a valere sulla sotto-misura 19.1.

A chiusura del processo istruttorio seguirà la successiva fase di negoziazione dei PAL ammessi al finanziamento, per la rimodulazione del Piano finanziario sulla base di una valutazione delle tipologie di interventi proposte e dei risultati attesi. .

Relativamente ai progetti/operazioni finanziabili nell'ambito del PAL sarà GAL a provvedere alla selezione, nel rispetto dei principi di verificabilità, trasparenza e correttezza.




Immagine 1




Immagine 2




Immagine 3




Immagine 4

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Conformemente a quanto stabilito in Accordo di Partenariato sui territori interessati al CLLD, che prevede la possibilità di deroga ai limiti di popolazione del territorio interessato alla strategia del CLLD (non inferiore ai 10 mila abitanti, né superiore ai 150 mila) in caso di alcune aree rurali di tipo C e D, che presentano caratteristiche di densità di popolazione tali da far sì che il limite di 150 mila abitanti possa essere limitante. In particolare il PSR Puglia ammette una deroga al limite superiore e comunque fino ad un massimo di 200 mila abitanti, perché in presenza di: a) territori ad alta densità di popolazione (superiore a 150 abitanti/kmq) e b) territori che superano i 150 mila abitanti perché includono aree omogenee dal punto di vista socio-economico oppure richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione della strategia di sviluppo locale e un finanziamento multi-fondo della stessa.

Il riferimento giuridico della deroga è l'art. 33 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Per la Puglia il limite di 150.000 abitanti risulta ostativo, in quanto la densità demografica della maggior parte del territorio regionale è alta (come già evidenziato nell'analisi del contesto socio-economico del PSR). Densamente popolate non sono solo la maggior parte delle aree rurali, ma sono principalmente le aree costiere classificate come aree eleggibili al finanziamento FEAMP. Tenuto conto che la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo in Puglia sarà attuata con l'approccio plurifondo, imporre il limite di 150.000 abitanti potrebbe essere pregiudizievole nella determinazione dell'area GAL, in quanto potrebbe risultare al contrario troppo poco estesa, insufficiente a raggiungere quell'adeguata adeguata massa critica per un'azione efficace.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Nell'ambito della sotto-misura 19.2 le Strategie di Sviluppo Locale proposte dai GAL dovranno contenere un Piano di Azione Locale con un'indicazione chiara della ripartizione delle misure/azioni per ciascun fondo finanziatore. Ciascuna SSL avrà una dotazione finanziaria pubblica che per la parte co-finanziata dal FEASR non potrà essere inferiore a 4 milioni di euro e non superiore a 12 milioni di euro, così come indicato in accordo di partenariato. A questa dotazione si aggiungono le dotazioni finanziarie stabilite negli altri programmi operativi di ciascun fondo interessato. Il finanziamento delle operazioni seguiranno le regole specifiche del fondo di riferimento della misura/azione. Relativamente alla sorveglianza e alla valutazione il Comitato Tecnico regionale definirà delle linee guida al fine di attuare Piani sincronizzati che distinguano tra un fondo e l'altro gli adempimenti in linea con il sistema di gestione e controllo di ciascun Programma operativo.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

E' ammissibile la richiesta di anticipo pari al 50% del contributo concedibile ove il tipo di operazione

preveda sostegno a investimenti, previa presentazione di garanzia bancaria o equivalente da parte dei beneficiari delle operazioni .

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'AdG e i GAL elaborano procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi di selezione delle operazioni in maniera da evitare conflitti di interesse.

Le operazioni di selezione saranno riportate in appositi verbali. I criteri di selezione da adottare saranno presentati al comitato di coordinamento regionale e sottoposti alla valutazione del Comitato di Sorveglianza, successivamente alla selezione dei GAL. AGEA effettuerà un controllo sulle domande di pagamento.

I GAL selezionati saranno – nei confronti della Regione Puglia, dello Stato italiano e dell'Unione Europea – i soggetti responsabili dell'attuazione della strategia di sviluppo locale LEADER e del corretto utilizzo dei fondi in relazione alle procedure per la selezione dei destinatari ultimi dei finanziamenti pubblici, nonché per gli interventi gestiti direttamente. Pertanto, ciascun GAL è tenuto ad attuare la strategia di sviluppo locale LEADER così come approvata dalla Regione e ad operare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

I GAL selezionano i progetti da finanziare nell'ambito della strategia attraverso procedure ad evidenza pubblica, in modo tale da garantire la massima trasparenza, rese noti alla cittadinanza con tutti i mezzi disponibili e delle quali gli uffici referenti regionali e le AdG devono essere simultaneamente informate per quanto di propria competenza sempre con riferimento a ciascun fondo coinvolto.

I GAL effettuano anche i controlli di primo livello sulle operazioni finanziate e trasmettono all'Organismo Pagatore o dell'Autorità di Pagamento di ciascun fondo (FEASR, FEAMP, FESR e FSE) gli elenchi di liquidazione inerenti i suddetti progetti.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Il PSR prevede che per la definizione e attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo da parte dei GAL si debba rispettare pienamente la logica *bottom-up*, in tal senso quindi la misura 19 non descrive le specifiche azioni di attuazione delle strategie, bensì fornisce gli indirizzi e gli strumenti per la loro definizione da parte dei GAL attraverso il Piano di Azione, nel quale sono ammissibili tutti i tipi di azione finanziabili dai fondi SIE, purché concorrenti all'attuazione degli obiettivi del PSR e della

Strategia di Sviluppo Locale (SSL). Le azioni si svilupperanno in relazione ad uno o più degli ambiti tematici di intervento indicati nella misura (in conformità con l'accordo di partenariato).

In sede di selezione delle strategie di sviluppo locale l'Autorità di Gestione presterà la dovuta attenzione alla valutazione delle complementarità e integrazioni con la strategia generale del Programma di Sviluppo Rurale. In particolare nell'ambito della misura 16 (art. 35) il GAL potrà svolgere un ruolo rilevante di animazione finalizzato a favorire la definizione di partenariati locali che realizzino progetti di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla società e l'educazione ambientale e alimentare, al fine di facilitare anche l'utilizzo del sostegno previsto dalla misura 16 (art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/13), oltre che dell'attività di animazione a vantaggio delle microimprese dei settori del commercio, artigianato e turismo per indirizzarle ad intercettare i finanziamenti regionali che nella programmazione 2014-2020 sono indirizzati sull'intero territorio regionale, per interventi volti a favorire la diversificazione delle attività agricole (come la misura 6 – art. 19). Inoltre, poiché la misura di cui alla lettera K comma 2 dell'art. 35) non è attivata a livello regionale, il GAL potrà attivarla qualora ritenga possa essere strategico per lo sviluppo del proprio territorio. Relativamente alla misura 7 – art. 20 la misura non è attivata a livello regionale ad esclusione della sotto-misura 7.3 “Banda Larga”, di conseguenza il GAL potrà attivarla senza che debba tener conto dei limiti di demarcazione e complementarità con l'intervento regionale. Relativamente alla misura 6, la sotto-misura 6.2 e la sotto-misura 6.4 relativamente al finanziamento a favore di imprese non agricole non è attivata a livello regionale. Pertanto, anche per queste azioni il GAL potrà attivarle qualora ritenga possa essere strategico per lo sviluppo del proprio territorio.

8.2.13.3.3. 19.3 Attività di cooperazione LEADER

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.13.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura, ha una rilevanza strategica ed orizzontale ed intende promuovere e sostenere la cooperazione tra GAL in cui è applicato il CLLD/LEADER, con l'obiettivo di fornire un'efficace risposta ai bisogni dei rispettivi territori, al fine di migliorare le strategie di sviluppo locale e di portare nuova conoscenza nell'area di riferimento, rafforzare la capacità progettuale e gestionale ed incentivare il carattere innovativo mediante azioni comuni con altri GAL o partenariati analoghi localizzati in Italia, in altri paesi UE o extra-UE.

Il tipo di cooperazione contribuisce al perseguimento della Priorità 6 "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" nell'ambito della Focus Area "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali" puntando a integrare maggiormente la cooperazione nel modo di operare dei GAL, al fine di rafforzare la capacità di dialogo con altri territori. In particolare, si contribuirà a fornire una risposta al fabbisogno F32 "Progetti di sviluppo locale caratterizzati da approccio partecipativo e tesi a realizzare azioni di sistema, funzionali ad innalzare indici qualità della vita (anche miglioramento servizi popolazione e rapporto città-campagna)"

Nello specifico, la cooperazione tra i GAL intende rafforzare la capacità, sia progettuale che gestionale, dei partenariati attraverso la realizzazione di progetti che valorizzano aspetti e temi locali che più si addicono ad una dimensione interterritoriale e transnazionale. Caratteristica di tali progetti è l'attivazione di un'azione comune finalizzata allo scambio di esperienze tra territori all'interno di uno stesso stato membro (cooperazione interterritoriale) o tra territori di più stati membri o con territori di paesi terzi (cooperazione transnazionale). Le attività ed i singoli progetti possono essere di varia natura e legati ad obiettivi pertinenti con la strategia promossa dal GAL che partecipa alla cooperazione.

La cooperazione non deve limitarsi ad un mero scambio di esperienze e trasferimenti di buone pratiche o ad una attività di pura comunicazione (eventi, pubblicazioni, ecc.) ma tradursi in specifiche azioni concrete e durevoli che possano costituire un valore aggiunto per i prodotti locali e il miglioramento della qualità della vita attraverso lo sviluppo di capacità e di nuovi partner commerciali e l'erogazione di nuovi servizi alla popolazione; migliorare la competitività delle imprese, valorizzare le risorse naturali e culturali, utilizzare nuovo know-how, nuove tecnologie, favorendo le sinergie derivanti dallo sviluppo di relazioni di rete e dello scambio di esperienze, di azioni comuni con altri territori e delle connesse azioni locali e consentendo ai territori di cercare la complementarità tra partner e raggiungere la massa critica necessaria a garantire la vitalità di un progetto comune.

In particolare, il sostegno della sottomisura sarà dunque finalizzato:

- a. alla preparazione e costruzione di partenariati tra territori;
- b. a migliorare il potenziale progettuale e relazionale dei GAL;
- c. a valorizzare le risorse endogene dei territori in una fase di reciproco scambio di esperienze;

- d. alla promozione di relazioni durature di cooperazione tra territori;
- e. alla realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione tra territori rurali con le finalità di:
 - capitalizzare i risultati conseguiti dalle esperienze pregresse;
 - favorire la sua applicazione nelle strategie di sviluppo locale;
 - conferire ai GAL una maggiore responsabilità nei processi decisionali e progettuali e pertanto nella governance locale;
 - cercare l'integrazione con i programmi di cooperazione territoriale promossi dalla politica di coesione, preadesione e di vicinato.

Nell'elaborazione della SSL, ai GAL è data la possibilità di indicare se prevede di realizzare progetti di cooperazione indicando, per ognuno di essi gli obiettivi e le motivazioni, in coerenza con gli obiettivi del Piano d'azione Locale della SSL, la tipologia di cooperazione (interterritoriale o transnazionale e la dotazione finanziaria prevista. Per attivare la sotto-misura il GAL dovrà successivamente presentare progetto di cooperazione che si intende promuovere, allegando le informazioni di dettaglio sull'accordo di cooperazione sottoscritto con i partner, le modalità di attuazione, la formula organizzativa adottata e gli aspetti finanziari. L'AdG adotta un sistema di presentazione permanente tramite bandi "stop and go". I bandi conterranno i criteri di selezione dei progetti di cooperazione transazionale sottoposti al Comitato di Sorveglianza.

8.2.13.3.3.2. Tipo di sostegno

Contributi in conto capitale fino al 100% dei costi a seconda della tipologia azione attivabile e tenuto conto del regime di aiuti di Stato applicabile nel caso di operazioni che costituiscono un aiuto di stato.

8.2.13.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Le principali fonti di regolazione della cooperazione nell'ambito dell'iniziativa dell'approccio Leader sono le seguenti:

- Regole sull'ammissibilità delle spese di cui agli articoli 65-71 del regolamento (UE) 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
- Orientamento comune delle Direzioni generali AGRI, EMPL, MARE e REGIO sulla comunità

locale di tipo partecipativo nei fondi strutturali europei per gli investimenti (versione dal 29 aprile 2013): Sezione 8.4 (Progetti di Cooperazione),

- Commissione europea, DG AGRI- Guidance for implementation of the LEADER cooperation activities in rural development programmes 2014-2020 - 19/11/2014

8.2.13.3.3.4. Beneficiari

I GAL selezionati per l'attuazione di Piani di Azione Locale, Attori locali, beneficiari delle azioni concrete previste nel Progetto di cooperazione

8.2.13.3.3.5. Costi ammissibili

Sono distinte due tipologie di supporto:

- Fase di presviluppo (Supporto tecnico preparatorio)
- Fase di sviluppo (Supporto per la realizzazione del progetto)

La Fase di presviluppo

Sono azioni per la ricerca di partner e l'elaborazione del progetto di cooperazione. Non sono ammesse spese per incontri nel quadro del partenariato, che sia già stato definitivamente istituito in virtù di un accordo.

In questa fase sono realizzate attività per la definizione del partenariato e per lo sviluppo del progetto . Sono riconducibili alle spese per il supporto tecnico preparatorio le seguenti categorie di spesa:

- spese relative alla ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto;
- spese relative alla comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, ed altre attività inerenti;
- spese relative all'organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, catering, interpretariato e traduzione
- spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti;
- spese generali relative all'organizzazione e al coordinamento delle attività di progettazione e animazione direttamente riferibili alla costruzione del progetto di cooperazione).

Le spese di pre-sviluppo sono comprese entro un limite del 2% del contributo al progetto di cooperazione.

il supporto tecnico preparatorio è concesso solo per la realizzazione di un progetto concreto (gli obiettivi

e i risultati devono essere identificabili e misurabili). Il sostegno è ammissibile anche nel caso in cui il progetto non venga successivamente attuato. In questo caso è finanziata solo l'attività preparatoria svolta per la verifica della fattibilità del progetto e la sua elaborazione. I costi sono ammissibili se sostenuti nel periodo tra la data di approvazione della SSL a la presentazione del progetto .

Fase di sviluppo

La fase di realizzazione del progetto riguarda le spese relative all'attuazione degli interventi che ricadono nelle singole misure del PAL, si rimanda alle tipologie di spesa ammissibili individuate nelle relative schede di misura. Sono ammissibili le seguenti spese:

- personale;
- consulenze specifiche ed altre attività inerenti;
- organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere, convegni e workshops;
- elaborazione e creazione siti web, pubblicazioni; stampe, bollettini, newsletter, produzione materiale informativo, campagne di informazione, cartellonistica, insegne ed altro materiale pubblicitario;
- spese relative alla costituzione e gestione corrente dell'eventuale struttura comune, a titolo di contributo pro-quota;
- altre spese generali;
- trasferte (viaggio, vitto e alloggio) sostenute per la realizzazione delle attività previste dal progetto (riunioni di coordinamento, study visit,..);
- servizi di traduzione e interpretariato;
- acquisizione di servizi e prestazioni professionali funzionali alla realizzazione del progetto (studi, indagini, censimenti, grafica, materiale divulgativo);
- spese di cancelleria, acquisizione di hardware e software, servizi telefonici e telematici, elettricità, affitto locali, e altro, purché chiaramente riconducibili all'esecuzione dell'azione comune;
- rimborsi pro quota al GAL capofila se incaricato della realizzazione delle attività comuni

I costi di attuazione dei progetti sono ammissibili se sostenuti dalla data di presentazione del progetto alla data di conclusione della SSL.

Relativamente all'IVA, questa è ammessa a finanziamento se non recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'imposta (art. 69 par. 3, lett. C) del Regolamento 1303/2013).

I GAL possono chiedere un anticipo non superiore al 50%, dell'aiuto concesso per gli investimenti di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettere a), b), e e d) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e previa presentazione di garanzia bancaria o equivalente prevista dall'art. 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.13.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Dei progetti di cooperazione che verranno valutati insieme al PAL, i GAL dovranno prevedere l'attuazione di un progetto esecutivo.

I progetti devono caratterizzarsi per l'innovatività ed il valore aggiunto derivante dalla capacità di proiezione esterna dei territori rurali. In particolare, i progetti di cooperazione devono riguardare una delle seguenti azioni:

- cooperazione interterritoriale tra più territori appartenenti allo Stato italiano;
- cooperazione transnazionale tra più territori appartenenti a differenti stati membri dell'Unione europea e con territori di Paesi terzi.

Tutte le azioni proposte ai fini della singola strategia di sviluppo locale devono essere coerenti con gli obiettivi e risultati attesi della Strategia di Sviluppo Locale proposta. A tal fine dovranno essere indicate le idee progettuali con riferimento agli ambiti tematici prescelti.

Tipologia di partners

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i partner dei GAL impegnati in progetti di cooperazione possono essere:

- altri Gruppi di azione locale;
- associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale, all'interno o al di fuori dell'Unione Europea;
- associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

Per quanto riguarda le azioni di cooperazione (interterritoriale o transnazionale) con partner che, pur diversi dai GAL, siano organizzati secondo l'impostazione Leader, le spese del progetto di cooperazione sono considerate ammissibili soltanto per i GAL Leader ad esclusione delle spese di animazione (da sostenere esclusivamente nel periodo precedente alla data di stipula dell'accordo di cooperazione) e di supporto tecnico. Queste ultime sono ammissibili per tutti i territori interessati dal progetto di cooperazione, anche territori no Leader purchè ricadenti in ambito del territorio UE.

Nel caso in cui il progetto di cooperazione coinvolga territori appartenenti a paesi terzi, organizzati

Conformemente all'impostazione Leader, le spese di animazione e di supporto tecnico sono ammissibili soltanto per i territori Leader.

Sulla base di esperienze pregresse, si considerano inoltre ammissibili a finanziamento le spese sostenute da un partenariato per azioni promozionali che non prevedano realizzazioni fisiche, da svolgere anche in territori esterni all'area GAL (UE ed extra UE), come nel caso di partecipazione a manifestazioni e fiere.

8.2.13.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Essendo parte integrante della Strategia di Sviluppo Locale, i progetti di cooperazione concorrono agli stessi obiettivi generali che il GAL si è posto al momento dell'elaborazione della Strategia. Per la loro definizione è pertanto necessario che essi siano collegati alle priorità e agli ambiti tematici scelti dal GAL in base ai fabbisogni emersi dal bottom-up.

Pertanto, i criteri di selezione si baseranno sui seguenti elementi:

- legame tra il progetto presentato e il tema catalizzatore sviluppato nel PAL;
- valore aggiunto della cooperazione rispetto alla strategia;
- coinvolgimento di almeno due territori eleggibili;
- sostenibilità finanziaria e temporale delle attività sviluppate anche dopo il finanziamento.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.13.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per i costi relativi al supporto tecnico preparatorio, è ammessa un'intensità di aiuto del 100% della spesa ammissibile fino ad un massimo di euro 5.000 per i progetti di cooperazione interterritoriale e di 10.000 per i progetti di cooperazione transnazionale.

Per i costi relativi allo sviluppo del progetto, è ammessa un'intensità di aiuto fino al massimo del 100% della spesa ammissibile a seconda della tipologia di azione attivabile e nello specifico:

- le spese di coordinamento e animazione non possono superare il 10% dell'intero progetto con un tasso di cofinanziamento fino al 100% della spesa ammissibile;
- per le altre tipologie di spesa sostenute e non indicate in elenco saranno applicate le stesse condizioni delle operazioni del PSR previste per le misure attivabili dai GAL e tenuto conto del regime di aiuti di Stato applicabile nel caso le operazioni finanziabili costituiscono un aiuto di stato.

8.2.13.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 19.3 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli ed audit comunitari della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

La facoltà riconosciuta ai GAL di definire i criteri di selezione, gli importi e aliquote di sostegno e le condizioni di ammissibilità non consentono di individuare elementi di rischio. Pertanto la valutazione di controllabilità sarà svolta in itinere in corrispondenza della fase di selezione, di adozione dei documenti attuativi e delle proposte di bando, avanzate dai GAL.

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati:

Nelle fasi di presviluppo e di sviluppo dei progetti è necessario garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi: Alcune tipologie di spesa possono presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezziari o riferimenti di mercato, per cui ne può risultare onerosa la valutazione di congruità.

R3: Sistemi di controllo e verifica adeguati: Le condizioni che consentono l'elevazione della percentuale di contributo o la complessa articolazione di tali condizioni possono rappresentare un elemento di rischio. Ulteriori rischi derivano dalla difficoltà di valutazione della concretezza ed innovatività dei progetti selezionati.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte dei beneficiari pubblici: I beneficiari pubblici devono rispettare le norme definite a livello nazionale in materia di appalti pubblici per lavori, servizi e forniture. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari: L'estrema varietà di tipologia dei beneficiari potrebbe comportare rischi nell'attività di accertamento dei requisiti del soggetto giuridico beneficiario, anche tenuto conto che allo stesso è correlata una diversa percentuale di contribuzione. Altro elemento di rischio consiste nel fatto che non siano adeguatamente regolati i conflitti di interesse.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi: I rischi derivano dal fatto che taluni operazioni non sono standardizzabili, considerato che i GAL hanno ampio margine decisionale e di programmazione delle

proprie strategie di sviluppo locale.

In tal senso il controllo relativo agli aiuti concessi in regime de minimis va eseguito in via istruttoria documentale, con l'acquisizione di informazioni dalla pluralità dei soggetti potenziali finanziatori del beneficiario.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi sono connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento, alla verifica della conformità al Piano Aziendale approvato e del rispetto degli impegni.

L'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

R10: Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: La Valutazione di Controllabilità delle Misure, che dovrà essere effettuata in itinere, potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà essere necessario rivedere le modalità attuative di gestione della sottomisura.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa:Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo .

8.2.13.3.3.9.2. Misure di attenuazione

R1: Nei documenti attuativi saranno fornite indicazioni operative volte a garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di conseguire una sana gestione finanziaria ed il miglior rapporto qualità-prezzo. Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari, migliorati gli strumenti informatici, i controlli e le procedure di coordinamento

R2: La valutazione della congruità e controllabilità dei costi sarà svolta nella fase di adozione dei documenti attuativi regionali e delle proposte di bando ed attività avanzate dai GAL.

R3: Saranno definiti gli elementi oggettivi di quantificazione delle condizioni che consentono l'individuazione della percentuale di contributo. La controllabilità di tali condizioni sarà valutata nella fase di redazione dei bandi.

I documenti attuativi definiranno gli elementi di valutazione della concretezza ed innovatività dei progetti

selezionati.

R4: In base a quanto stabilito dal Reg. UE n. 809/2014 art. 48, sulle domande di aiuto devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità del tipo di operazione “con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici.... ”. Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano verifiche amministrative delle procedure di individuazione dei fornitori.

R7: Saranno definiti gli elementi oggettivi che consentano di identificare puntualmente i beneficiari, anche con riferimento, ove possibile, a specifiche disposizioni normative.

I GAL si doteranno di procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti ed essere concertate con l'autorità di gestione..

L'autorità di gestione oltre che validare e formalizzare le procedure, ne valuterà il rispetto e l'efficacia in itinere nel corso dell'attività di supervisione.

R8: Sarà definita la procedura inerente la fase istruttoria e la supervisione per migliorare la verificabilità e controllabilità dei progetti riferiti ad attività non standardizzabili.

Saranno acquisite informazioni dalle principali categorie di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario, al fine di accertare il non superamento del tetto degli aiuti in regime de minimis e procedere all'automatizzazione delle informazioni, anche con l'acquisizione dalla banca dati nazionale.

Il sistema informativo gestionale delle domande di aiuto e di pagamento eseguirà controlli incrociato su tutte le misure per le quali si applica il regime de minimis.

R9: A livello di SSL sarà stabilito se ed in quali forme saranno attivate operazioni a sostegno di investimenti onde consentire lo sviluppo delle modalità di gestione finalizzate alla richiesta degli aiuti.

Le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle attività e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e la revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo meccanismi di proroga, ove giustificabili, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

Si prevede la predisposizione di procedure appropriate per gestire le richieste di pagamento prevenendo e individuando eventuali irregolarità o errori, ed evitare il rischio di effettuazione delle attività, della spesa e/o rendicontazione in modalità o in tempi non corretti.

Per quanto attiene alla gestione delle domande di pagamento ed al rispetto dei termini delle concessioni degli aiuti, si procederà a continuo monitoraggio dell'avanzamento delle attività.

R10: Occorrerà prevedere, quando necessario, una fase di feedback con possibile rimodulazione degli strumenti attuativi della strategia, in funzione delle valutazioni di controllabilità che saranno svolte in itinere.

R11: Occorrerà prevedere una fase di verifica preventiva di fattibilità e controllabilità, dal punto di vista gestionale, di ogni modifica ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di

ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni.

8.2.13.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.13.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.13.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli elementi obbligatori della misure LEADER sono descritti nei paragrafi "Descrizione del tipo di intervento" specifici delle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non attivato

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

In base all'art. 44 del Reg. UE 1305/2013 l'AdG adotta un sistema di presentazione permanente tramite bandi "stop and go". I bandi conterranno criteri di selezione dei progetti di cooperazione transazionale sottoposti al Comitato di Sorveglianza e forniranno un elenco delle spese ammissibili.

I progetti di cooperazione sono approvati dall'AdG non oltre 4 mesi dopo la data di presentazione degli stessi.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Non pertinente

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Conformemente a quanto stabilito in Accordo di Partenariato sui territori interessati al CLLD, che prevede la possibilità di deroga ai limiti di popolazione del territorio interessato alla strategia del CLLD (non inferiore ai 10 mila abitanti, né superiore ai 150 mila) in caso di alcune aree rurali di tipo C e D, che presentano caratteristiche di densità di popolazione tali da far sì che il limite di 150 mila abitanti possa essere limitante. In particolare il PSR Puglia ammette una deroga al limite superiore e comunque fino ad un massimo di 200 mila abitanti, perché in presenza di: a) territori ad alta densità di popolazione (superiore a 150 abitanti/kmq) e b) territori che superano i 150 mila abitanti perché includono aree omogenee dal punto di vista socio-economico oppure richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione della strategia di sviluppo locale e un finanziamento multi-fondo della

stessa.

Il riferimento giuridico della deroga è l'art. 33 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Per la Puglia il limite di 150.000 abitanti risulta ostativo, in quanto la densità demografica della maggior parte del territorio regionale è alta (come già evidenziato nell'analisi del contesto socio-economico del PSR). Densamente popolate non sono solo la maggior parte delle aree rurali, ma sono principalmente le aree costiere classificate come aree eleggibili al finanziamento FEAMP. Tenuto conto che la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo in Puglia sarà attuata con l'approccio plurifondo, imporre il limite di 150.000 abitanti potrebbe essere pregiudizievole nella determinazione dell'area GAL, in quanto potrebbe risultare al contrario troppo poco estesa, insufficiente a raggiungere quell'adeguata adeguata massa critica per un'azione efficace.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Relativamente alle operazioni finanziabili nell'ambito della presente sotto-misura, vigono le regole specifiche del FEASR, in quanto le misure della cooperazione hanno una gestione e attuazione separata. La presente sotto-misura riguarda esclusivamente i progetti di cooperazione finanziati dal FEASR.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

È prevista la possibilità di erogare l'anticipo sul costo totale dell'operazione ammissibile ai sensi dell'art. 35, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'AdG e i GAL elaborano procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi di selezione delle operazioni in maniera da evitare conflitti di interesse.

Le operazioni di selezione saranno riportate in appositi verbali. I criteri di selezione da adottare saranno presentati al comitato di coordinamento regionale e sottoposti alla valutazione del Comitato di Sorveglianza, successivamente alla selezione dei GAL. AGEA effettuerà un controllo sulle domande di pagamento.

I GAL selezionati saranno – nei confronti della Regione Puglia, dello Stato italiano e dell'Unione Europea – i soggetti responsabili dell'attuazione della strategia di sviluppo locale LEADER e del corretto utilizzo dei fondi in relazione alle procedure per la selezione dei destinatari ultimi dei finanziamenti pubblici, nonché per gli interventi gestiti direttamente. Pertanto, ciascun GAL è tenuto ad attuare la strategia di sviluppo locale LEADER così come approvata dalla Regione e ad operare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

I GAL selezionano i progetti da finanziare nell'ambito della strategia attraverso procedure ad evidenza pubblica, in modo tale da garantire la massima trasparenza, rese noti alla cittadinanza con tutti i mezzi disponibili e delle quali gli uffici referenti regionali e le AdG devono essere simultaneamente informate per quanto di propria competenza sempre con riferimento a ciascun fondo coinvolto.

I GAL effettuano anche i controlli di primo livello sulle operazioni finanziate e trasmettono all'Organismo Pagatore o dell'Autorità di Pagamento di ciascun fondo (FEASR, FEAMP, FESR e FSE) gli elenchi di liquidazione inerenti i suddetti progetti.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Vedasi sezione relativa alla sotto-misura 19.2

8.2.13.3.4. 19.4 Costi di gestione e animazione

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

8.2.13.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione sostiene l'attività di gestione amministrativa e contabile connessa all'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo in base a quanto previsto nel Reg. 1303/2013 all'art. 34 comma 3.

In particolare, la misura consente la piena attuazione dei PAL attraverso:

A. la gestione operativa di tutte le fasi e le procedure previste per l'attuazione dell'iniziativa.

B. una capillare azione di animazione sul territorio in considerazione del fatto che la programmazione bottom-up e l'accompagnamento delle successive fasi gestionali richiedono una partecipazione attiva degli operatori locali.

Conformemente all'art. 34, comma 3 del Reg. 1303/2013 al fine di attuare il PAL, i GAL hanno i seguenti compiti:

- rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- ricevere e valutare le domande di sostegno;
- selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

La sotto-misura consente ai GAL di acquisire le risorse operative necessarie a garantire un'efficace ed efficiente gestione della strategia di sviluppo locale; garantendo professionalità con un'adeguata capacità amministrativa, di conoscenza delle procedure per l'attuazione della strategia e di capacità di

sorveglianza e valutazione delle operazioni che si andranno a realizzare.

Il FEASR, in quanto fondo capofila, coprirà tutti i costi di gestione e di animazione del GAL anche per attività riguardanti gli altri fondi, al fine di garantire unicità di gestione e attuazione secondo regole univoche e semplificare i flussi finanziari tra ADG, Organismo Pagatore e GAL. Questa scelta rappresenta un elemento di semplificazione perchè evita la necessità di giustificare la ripartizione dei costi di gestione e di animazione secondo i progetti finanziati da ciascun fondo.

8.2.13.3.4.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto dei costi ammissibili - Reg. 1303/2013 art. 67 punto 1 lettera a).

Il sostegno per i costi di esercizio e animazione del Gal non supera il 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Le spese per l'animazione non potranno essere inferiori al 30% della dotazione assegnata a ciascun GAL sulla presente sottomisura.

8.2.13.3.4.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le regole generali del FEASR e le regole di ammissibilità delle spese di cui agli articoli da 65 a 70 del Reg. 1303/2013 ed agli articoli 45, 60, 61, 62 e 63 del Reg. CE 1305/2013.

D. Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i., tenendo conto dell'evoluzione normativa in atto in ottemperanza alle direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

D. Lgs. N. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.

D. Lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”.

8.2.13.3.4.4. Beneficiari

I Gruppi di Azione Locale

8.2.13.3.4.5. Costi ammissibili

I costi sono ammissibili solo se riferiti alla gestione della struttura e all'attuazione della SSL e alle attività di animazione.

Nell'ambito del tipo di sotto-misura sono ammessi: costi per il personale, costi operativi, costi di formazione, costi finanziari e costi per sviluppare le attività di monitoraggio e sorveglianza della SSL.

Nello specifico sono ammessi:

I costi di gestione:

- azioni di animazione e sensibilizzazione degli operatori potenzialmente interessati all'attuazione delle operazioni previste dal PAL propedeutiche alla definizione del contenuto operativo e alla implementazione delle stesse;
- spese per il personale;
- consulenze specialistiche;
- spese correnti (utenze varie, materiali di consumo, fitto sede);
- i costi di formazione
- acquisto o noleggi arredi, macchine ed attrezzature per uffici, strumenti informatici;
- partecipazione a seminari, convegni e workshop;
- costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia di cui alla lettera (g) dell'art. 34 (3) Reg. (UE) 1303/2013;
- Oneri assicurativi, spese bancarie e fidejussioni;
- IVA non recuperabile;

Animazione:

- realizzazione di convegni, seminari ed altre manifestazioni pubbliche;
- formazione di responsabili ed addetti all'esecuzione della strategia di sviluppo locale;
- consulenze specialistiche;
- noleggio attrezzature, locali e spazi;
- predisposizione di un piano coordinato di azioni informative/promozionali sulle attività svolte e sulle opportunità offerte dall'area e dal Piano di Azione Locale rivolto ad operatori esterni, a potenziali turisti, alla popolazione (produzione e diffusione materiale divulgativo, realizzazione ed aggiornamento siti internet dei GAL, pubblicizzazione dei bandi e delle iniziative, azioni mirate volte ad informare target differenziati di operatori e a promuovere le risorse dell'area nel suo complesso.

I GAL possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e funzionamento previa presentazione di garanzia bancaria o equivalente prevista

dall'art. 42 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Spese non ammissibili:

- costi riferibili al sostegno preparatorio, costi imputabili alle singole progettazioni.
- Spese effettuate precedentemente alla presentazione del PAL;
- immobili, veicoli, telefoni cellulari;
- emolumenti ai componenti degli organi societari;
- assistenza tecnica per la gestione del PAL;
- IVA e altre imposte e tasse recuperabili da parte del GAL;
- quote assicurative non obbligatorie, interessi passivi.
- Altre spese non direttamente connesse all'attuazione della strategia.

8.2.13.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

In quanto rappresentativo di un territorio e in applicazione dell'art. 32, par. 1, lett b del Reg. 1303/2013, il GAL dovrà essere composto dai rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto.

Inoltre, il GAL dovrà dotarsi di una struttura operativa adeguata che sia in grado di svolgere i compiti statutari.

8.2.13.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non applicabile

8.2.13.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili.

8.2.13.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 19.4 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore,

rischi emersi nell'ambito di controlli ed audit comunitari relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura 19.4 fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari

privati: Vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi: con riguardo alle categorie dei costi operativi, costi di formazione, costi finanziari e costi per sviluppare le attività di monitoraggio e valutazione della strategia di sviluppo locale, alcune tipologie di spesa possono presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne può risultare rischiosa la valutazione di congruità.

Possono presentarsi rischi nella valutazione della congruità della spesa anche riguardo alla categoria dei costi volti a favorire i contatti tra gli attori locali, la diffusione delle informazioni e delle opportunità offerte, il supporto ai potenziali beneficiari nel preparare e sviluppare progetti.

R3: Sistemi di controllo e verifica adeguati: Può sussistere il rischio nella valutazione che i costi siano effettivamente finalizzati all'attività di animazione, in particolar modo per quanto riguarda la categoria delle spese correnti, che si prevede debbano essere "oggettivamente" legate alle attività di animazione.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari: Benché il meccanismo di selezione dei GAL non rientri direttamente nella procedura attuativa della presente misura, il pagamento dei costi di esercizio discende direttamente dalle valutazioni fatte in sede di selezione. Pertanto è opportuno segnalare la necessità di evitare i seguenti rischi:

- che la struttura amministrativa sia inadeguata alla realizzazione del programma;
- che la tenuta nel tempo del partenariato su progetti complessi possa rivelarsi labile;
- che l'assetto societario possa non garantire il mantenimento di vincoli o impegni anche

successivi al pagamento che dovessero essere connessi alla realizzazione delle diverse operazioni;

- che non siano adeguatamente regolati i conflitti di interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi: I rischi derivano dal fatto che taluni operazioni non sono standardizzabili, considerata la necessità di riconoscere ai GAL ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento: Vi è il rischio inerente alla previsione di poter richiedere anticipi. La necessità di individuare all'interno di ciascun progetto le spese determinate da investimento su cui possono essere riconosciuti anticipi, separandole dalle altre, comporta il rischio di

errore a livello di autorizzazione.

R10: Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: La Valutazione di Controllabilità delle Misure (VCM), che dovrà essere effettuata in itinere, a partire dalla fase di selezione, potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà essere necessario rivedere in itinere le modalità attuative della SSL.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa: Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni, potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo .

8.2.13.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione degli interventi si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione sul tasso di errore, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

R1: Nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno se i beneficiari si sono correttamente attenuti ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori al fine di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, e conseguire una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo. Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari.

R2: Per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno per quanto possibile la congruità della spesa sulla base di tutti gli elementi disponibili.

R3: Per evitare i rischi connessi ad una errata imputazione dei costi relativi all'attività di animazione saranno individuati nei documenti attuativi gli elementi oggettivi da considerare per accertare la diretta imputabilità delle spese all'attività di animazione.

R7: Relativamente alle caratteristiche del partenariato e del GAL, a livello di documenti attuativi saranno fissati: 1) alcuni requisiti minimi relativi alla struttura amministrativa e gestionale del partenariato e del GAL; 2) tempi minimi di durata del rapporto di partenariato coerenti con le esigenze di esecuzione e funzionamento della SSL e con gli eventuali vincoli e impegni successivi al pagamento; 3) requisiti minimi a livello di capacità finanziaria e garanzie a copertura di potenziali situazioni debitorie che potrebbero determinarsi nei confronti dell'OP.

I GAL si doteranno inoltre di procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti ed essere concertate con l'autorità di gestione. L'autorità di gestione oltre che validare e formalizzare le procedure eseguirà un'attività di supervisione, finalizzata ad

assicurare il rispetto delle stesse.

R8: Occorrerà definire la procedura inerente la fase istruttoria e la supervisione per migliorare la verificabilità e controllabilità dei progetti riferiti ad attività non standardizzabili. Saranno utilizzati manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso delle varie fasi del procedimento amministrativo si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate.

Per quanto attiene agli strumenti informatici per la gestione delle domande di aiuto, delle domande di pagamento e dei procedimenti connessi, gli stessi saranno opportunamente testati e validati prima del loro utilizzo in via ufficiale.

R9: A livello di SSL sarà stabilito se ed in quali forme saranno attivate operazioni a sostegno di investimenti onde consentire lo sviluppo delle modalità di gestione finalizzate alla richiesta di anticipi sui soli costi per investimenti.

R10: Occorrerà prevedere, quando necessario, una fase di feedback con possibile rimodulazione degli strumenti attuativi della strategia, in funzione delle valutazioni di controllabilità che saranno svolte in itinere.

R11: Occorrerà prevedere una fase di verifica preventiva di fattibilità e controllabilità, dal punto di vista gestionale, di ogni modifica ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni.

8.2.13.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che

del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.13.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.13.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli elementi obbligatori della misure LEADER sono descritti nei paragrafi "Descrizione del tipo di intervento" specifici delle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non attivato

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedasi sotto-misura 19.2

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedasi sotto-misura 19.2

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Le sottomisure 19.1 e 19.4 prevedono il finanziamento del solo fondo capo-fila al fine di semplificare le attività di gestione e animazione del GAL, comuni a tutti i fondi interessati. L'applicazione del plurifondo si tradurrà per il GAL nell'organizzare le attività di gestione e attuazione dei diversi fondi attraverso l'utilizzo di un'unica struttura (locale) e la condivisione delle capacità amministrativa del personale, potendo così ridurre i costi generali di funzionamento e determinare un risparmio finanziario che potrà essere riassegnato a priorità locali più importanti.

In fase attuativa il GAL dovrà descrivere chiaramente le procedure e i criteri per decidere quali progetti sono finanziati da quale fondo e quali sono le funzioni comuni per tutti i fondi, in particolare le disposizioni comuni per le verifiche di gestione.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Sarà concesso un anticipo limitato al 50% del contributo pubblico per le spese di gestione ed animazione (art. 42 del Reg. UE 1305/2013).

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'AdG e i GAL elaborano procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi di

selezione delle operazioni in maniera da evitare conflitti di interesse.

Le operazioni di selezione saranno riportate in appositi verbali. I criteri di selezione da adottare saranno presentati al comitato di coordinamento regionale e sottoposti alla valutazione del Comitato di Sorveglianza, successivamente alla selezione dei GAL. AGEA effettuerà un controllo sulle domande di pagamento.

I GAL selezionati saranno – nei confronti della Regione Puglia, dello Stato italiano e dell'Unione Europea – i soggetti responsabili dell'attuazione della strategia di sviluppo locale LEADER e del corretto utilizzo dei fondi in relazione alle procedure per la selezione dei destinatari ultimi dei finanziamenti pubblici, nonché per gli interventi gestiti direttamente. Pertanto, ciascun GAL è tenuto ad attuare la strategia di sviluppo locale LEADER così come approvata dalla Regione e ad operare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

I GAL selezionano i progetti da finanziare nell'ambito della strategia attraverso procedure ad evidenza pubblica, in modo tale da garantire la massima trasparenza, rese noti alla cittadinanza con tutti i mezzi disponibili e delle quali gli uffici referenti regionali e le AdG devono essere simultaneamente informate per quanto di propria competenza sempre con riferimento a ciascun fondo coinvolto.

I GAL effettuano anche i controlli di primo livello sulle operazioni finanziate e trasmettono all'Organismo Pagatore o dell'Autorità di Pagamento di ciascun fondo (FEASR, FEAMP, FESR e FSE) gli elenchi di liquidazione inerenti i suddetti progetti.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Vedi dettaglio a livello di sotto-misure.

8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle seguenti categorie, come definite nella scheda predisposta dagli uffici dei Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure":

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati

R2 - Ragionevolezza dei costi

R3 – Sistemi di controllo e verifica adeguati

R4 - Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici

R7 – Procedure di selezione dei beneficiari

R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi

R9 – Corretta gestione delle domande di pagamento

R10 – Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi

R11 – Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa

Tali rischi e le relative misure di attenuazione sono trattati a livello di singola sottomisura.

Nell'attuazione della misura tuttavia si rilevano i seguenti ulteriori rischi:

1 - Adeguata composizione e rappresentatività del partenariato rispetto ai territori ed alla strategia proposta.

2 - Attività ed obiettivi delle SSL (ed iniziative connesse) di carattere generico e non facilmente identificabili e misurabili.

3 - Conflitto di interesse nelle compagini sociali dei Gruppo di Azione Locale.

4 - Attuazione delle SSL secondo i PAL approvati.

5 - Rispetto dei Cronoprogrammi di attuazione delle SSL.

6 - Ammissibilità delle Variazioni ai PAL.

7 - Verifica doppio finanziamento (la stessa tipologia di investimento già finanziata con PSR 2007-2013 e con altri fondi).

8 - Trasparenza, chiarezza e comprensibilità dei criteri di ammissibilità aggiuntivi regionali.

9 - Congruenza dei costi.

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

Le misure di attenuazione sono trattate a livello di sottomisura.

Per l'attuazione degli ulteriori rischi si prevedono i seguenti punti:

1 - Definizione di standard minimi di composizione/ rappresentatività e monitoraggio del rispetto degli stessi sin dalla fase di aggregazione del partenariato e definizione delle SSL.

2 - Definizione di requisiti minimi in termini di attività ed obiettivi che le SSL e le iniziative collegate devono possedere, definizione di indicatori di monitoraggio per l'attuazione delle SSL e del raggiungimento degli obiettivi, monitoraggio in continuo tramite sistemi informatizzati dell'attuazione delle SSL secondo gli indicatori fissati.

3 - Monitoraggio periodico delle compagini sociali dei Gruppi di Azione Locale e degli elenchi dei Beneficiari degli aiuti afferenti a ciascun GAL.

4 e 5 - Monitoraggio (procedurale, fisico e finanziario) in continuo tramite sistemi informatizzati dell'attuazione delle SSL.

6 - Definizione preventiva, all'emissione delle concessioni, delle tipologie di Variazioni ai PAL ammissibili e delle relative procedure autorizzative.

7 - Verifiche incrociate con Sistema informativo dell'Organismo Pagatore Agea e con SIARP.

8 - Massima divulgazione e pubblicizzazione dei vantaggi, delle opportunità, ma anche degli impegni e degli obblighi derivanti dall'adesione alla misura.

9 - Applicazione costi standard e procedure comparative per voci di costo non riferibili a costi standard.

8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.13.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.13.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli elementi obbligatori della misure LEADER sono descritti nei paragrafi "Descrizione del tipo di intervento" specifici delle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non attivato

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedasi dettaglio di sotto-misura 19.3

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedasi par. Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale della sotto-misura 19.2.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Conformemente a quanto stabilito in Accordo di Partenariato sui territori interessati al CLLD, che prevede la possibilità di deroga ai limiti di popolazione del territorio interessato alla strategia del CLLD (non inferiore ai 10 mila abitanti, né superiore ai 150 mila) in caso di alcune aree rurali di tipo C e D, che presentano caratteristiche di densità di popolazione tali da far sì che il limite di 150 mila abitanti possa essere limitante. In particolare il PSR Puglia ammette una deroga al limite superiore e comunque fino ad un massimo di 200 mila abitanti, perché in presenza di: a) territori ad alta densità di popolazione (superiore a 150 abitanti/kmq) e b) territori che superano i 150 mila abitanti perché includono aree omogenee dal punto di vista socio-economico oppure richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione della strategia di sviluppo locale e un finanziamento multi-fondo della

stessa.

Per la Puglia il limite di 150.000 abitanti risulta ostativo, in quanto la densità demografica della maggior parte del territorio regionale è alta (come già evidenziato nell'analisi del contesto socio-economico del PSR). Densamente popolate non sono solo la maggior parte delle aree rurali, ma sono principalmente le aree costiere classificate come aree eleggibili al finanziamento FEAMP. Tenuto conto che la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo in Puglia sarà attuata con l'approccio plurifondo, imporre il limite di 150.000 abitanti potrebbe essere pregiudizievole nella determinazione dell'area GAL, in quanto potrebbe risultare al contrario troppo poco estesa, insufficiente a raggiungere quell'adeguata adeguata massa critica per un'azione efficace.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

È prevista l'attivazione del coordinamento plurifondo con altri Fondi Strutturali Europei.

Il processo di attuazione della misura prevede l'avvio delle attività con l'emanazione di un pubblico di invito rivolto alle comunità locali (sottomisura 19.1) e successivamente l'emanazione di un unico bando di selezione delle SSL (sotto-misura 19.2), a valere su tutti i fondi interessati. Preliminarmente all'emanazione del bando, il Comitato tecnico regionale avrà il compito di definire i principi dei criteri di selezione, sulla base dei principi stabiliti in ciascun programma, e di stabilire la metodologia per l'applicazione congiunta delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione nella fase di selezione delle SSL.

A seguito della valutazione delle SSL, il Comitato procederà alla verifica della rappresentatività del territorio nella composizione del partenariato GAL, in termini di coerenza con la descrizione del contesto socio-economico del territorio e dei relativi fabbisogni elaborata nelle SSL.

La strategia, il piano d'azione e il piano finanziario devono indicare quale fondo finanzia una particolare parte, mentre la sorveglianza e la rendicontazione devono rimanere separati. Le SSL possono coprire l'intero campo di applicazione dei fondi coinvolti e devono indicare le procedure e criteri chiari per decidere quali progetti saranno finanziati e da quale fondo. Relativamente alla sorveglianza e la valutazione si metteranno in atto Piani sincronizzati, che distingueranno le attività tra un fondo e l'altro.

Relativamente agli aspetti specifici delle sotto-misure 19.1; 19.2; 19.3 e 19.4 si rimanda al Paragrafo "Informazioni specifiche della misura" di ciascuna scheda di sotto-misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Per le operazioni dove il GAL è beneficiario finale possono essere erogati anticipi, non superiore al 50%, dell'aiuto concesso previa prestazione di garanzia bancaria o equivalente prevista dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per i beneficiari finali delle misure attivate secondo il metodo LEADER si applicano le condizioni previste dai GAL nei rispettivi PAL approvati dall'Autorità di Gestione. .

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'AdG e i GAL elaborano procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi di selezione delle operazioni in maniera da evitare conflitti di interesse.

Le operazioni di selezione saranno riportate in appositi verbali. I criteri di selezione da adottare saranno presentati al comitato di coordinamento regionale e sottoposti alla valutazione del Comitato di Sorveglianza, successivamente alla selezione dei GAL. AGEA effettuerà un controllo sulle domande di pagamento.

I GAL selezionati saranno – nei confronti della Regione Puglia, dello Stato italiano e dell'Unione Europea – i soggetti responsabili dell'attuazione della strategia di sviluppo locale LEADER e del corretto utilizzo dei fondi in relazione alle procedure per la selezione dei destinatari ultimi dei finanziamenti pubblici, nonché per gli interventi gestiti direttamente. Pertanto, ciascun GAL è tenuto ad attuare la strategia di sviluppo locale LEADER così come approvata dalla Regione e ad operare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

I GAL selezionano i progetti da finanziare nell'ambito della strategia attraverso procedure ad evidenza pubblica, in modo tale da garantire la massima trasparenza, rese noti alla cittadinanza con tutti i mezzi disponibili e delle quali gli uffici referenti regionali e le AdG devono essere simultaneamente informate per quanto di propria competenza sempre con riferimento a ciascun fondo coinvolto.

I GAL effettuano anche i controlli di primo livello sulle operazioni finanziate e trasmettono all'Organismo Pagatore o dell'Autorità di Pagamento di ciascun fondo (FEASR, FEAMP, FESR e FSE) gli elenchi di liquidazione inerenti i suddetti progetti.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Il PSR prevede che per la definizione e attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo da parte dei GAL si debba rispettare pienamente la logica *bottom-up*, in tal senso quindi la misura 19 – Sviluppo locale LEADER non descrive le specifiche azioni di attuazione delle strategie, bensì fornisce gli indirizzi e gli strumenti per la loro definizione da parte dei GAL attraverso il Piano di Sviluppo, nel quale

sono ammissibili tutti i tipi di azione finanziabili dai fondi SIE, purché concorrenti all'attuazione degli obiettivi del PSR e della Strategia di Sviluppo Locale (SSL). Le azioni si svilupperanno in relazione ad uno o più degli ambiti tematici di intervento indicati nella misura (in conformità con l'accordo di partenariato).

In sede di selezione delle strategie di sviluppo locale l'Autorità di Gestione presterà la dovuta attenzione alla valutazione delle complementarità e integrazioni con la strategia generale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia. Inoltre, l'Amministrazione regionale svolgerà verifiche sui bandi dei GAL al fine di evitare potenziali rischi di sovrapposizione con le analoghe misure del programma oltre che per verificare la congruenza e la conformità con le politiche dell'Unione Europea, nazionali e regionali e la complementarità con gli altri programmi e strumenti operativi.

8.2.13.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nessuna informazione aggiuntiva da segnalare